

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

CAPO V

CONCORSO AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI

Art. 16

(Destinatari e oggetto degli interventi)

1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.

2. Sono beneficiari dei finanziamenti i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I programmi di attività della scuola dell'infanzia devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.

(1)(2)(4)

3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di:

a) ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;

b) facilitazione all'inserimento e al sostegno di bambini con disabilità, qualora non finanziate con altre leggi;

c) aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;

d) opere urgenti di manutenzione, messa in sicurezza e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature in circostanze straordinarie;

e) spese generali di funzionamento della scuola.

(3)

4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di cui al comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020

3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 13/2023 , con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, come disposto dall'art. 7, c. 9, L.R. 13/2023.

Art. 17

(Ammontare del contributo)

1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;

b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che

ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.

Art. 18

(Presentazione delle domande)

1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso, esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.

(1)(2)

2. La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e il numero dei minori iscritti alla data della domanda, nonché il programma educativo della scuola coerente con gli orientamenti educativi statali;

b) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera c), devono essere corredate del programma di attività e del preventivo di spesa;

c) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera d), devono essere corredate di un preventivo sommario di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento.

(3)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 22/2021

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 13/2023

3 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 13/2023

Art. 19

(Concessione e rendicontazione)

1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 18.

(1)

2. Con il decreto di concessione e liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

(2)

2 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), ai soggetti privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(3)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.